

ORDINANZA DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE SULLE INDENNITA' DI TRASFERTA E SUI RIMBORSI SPESE

La Delegazione consortile del Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli richiamato l'art. 58 ROD

O r d i n a

Campo di applicazione

Art. 1

La presente ordinanza disciplina il pagamento delle indennità e il rimborso delle spese personali avute dai dipendenti per esigenze di lavoro.

Principi e competenze

Art. 2

1. I dipendenti programmano e svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità e di economicità. Le indennità possono essere negate qualora al dipendente possa venir ragionevolmente preteso il rientro al luogo di domicilio per il consumo dei pasti o per il pernottamento.

In caso di adempimento di compiti particolari (oneri di rappresentanza, trasferte particolari in zone discoste...) che impongono l'assunzione di spese straordinarie, il dipendente ha diritto alla rifusione delle stesse, ritenuto il preventivo accordo della Delegazione consortile.

2. Il capo officina ed il capo del personale assicurano una corretta pianificazione delle missioni e delle attività oggetto della presente ordinanza e vegliano ad una corretta applicazione della stessa.

Eventuali abusi sono segnalati alla Delegazione consortile per il tramite del capo del personale.

3. Le indennità previste dalla presente ordinanza non sono versate allorché le spese di trasferta, o altre spese, sono già rimborsate da terzi (altri enti o privati).

Viaggi di servizio

Art. 3

1. Per i viaggi di servizio il dipendente è tenuto ad utilizzare, in ordine di priorità:

- a) I veicoli di servizio;
- b) I mezzi di trasporto pubblici (2a classe);
- c) Il veicolo privato.

2. L'uso di veicoli privati per i viaggi di servizio deve essere preventivamente autorizzato dalla Delegazione consortile o dal capo del personale.

3. Nella scelta del mezzo di trasporto deve essere ottimizzata la razionalità degli spostamenti e minimizzato il costo degli stessi (spese effettive e tempo di trasferta).

4. La percorrenza chilometrica è calcolata in base al tragitto più breve tra il posto di lavoro ed il luogo di destinazione sulla base del calcolatore d'itinerari del Touring Club Svizzero (TCS). Il tragitto dal domicilio o dal luogo di residenza ed il luogo della missione non dà diritto ad indennità.

5. Quando più dipendenti possono far capo ad un unico veicolo privato viene riconosciuta una sola indennità.

Altre spese	Art. 4 1. Per le altre spese, come ad esempio tasse di parcheggio, pedaggi autostradali o piccole consumazioni, viene riconosciuto un indennizzo forfettario di fr. 10.00 per giornata intera. 2. Le spese che eccedono quanto previsto dal cpv. 1 sono rimborsate solo su presentazione dei giustificativi originali.
Indennità di viaggio	Art. 5 Per i viaggi di servizio vengono riconosciute le seguenti indennità: a) con veicoli di servizio nessuna indennità; b) con mezzi pubblici il prezzo del biglietto intero in 2a classe; c) con il veicolo privato fr. 0.70 al km, tutto incluso.
Pasti e pernottamenti	Art. 6 1. Ai dipendenti impossibilitati a rientrare al proprio domicilio per i pasti principali e i pernottamenti viene riconosciuto di regola il rimborso della spesa effettivamente sostenuta sino a concorrenza dei seguenti importi: - pasti principali nel Cantone fr. 22.00 fuori Cantone fr. 30.00 - pernottamenti nel Cantone fr. 80.00 fuori Cantone fr. 130.00 2. Non vengono corrisposti rimborsi per il pasto o per l'indennità per pernottamenti se questi possono essere ragionevolmente effettuati al proprio domicilio. Di regola il rimborso per la cena viene riconosciuto se il rientro al proprio domicilio avviene dopo le ore 20.00. 3. L'indennità per pernottamento comprende la prima colazione. In casi particolari e giustificati (corsi, manifestazioni organizzate o altro), le maggiori spese documentate possono essere riconosciute se preventivamente autorizzate dalla Delegazione consortile.
Indennità uso telefono privato	Art. 7 Agli operai che per esigenze di servizio fanno uso del proprio telefono cellulare, e per i quali non ve n'è uno fornito dal CNU, viene versata un'indennità mensile di fr. 25.00.
Tempo delle trasferte	Art. 8 Le ore impiegate per le trasferte eccedenti la durata normale del lavoro vengono riconosciute senza nessun complemento straordinario.
Termini e pagamento	Art. 9 Le distinte per il pagamento delle indennità con i relativi giustificativi devono essere trasmesse alla segreteria. Il pagamento avviene a ritmo mensile con il versamento del salario. Il dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità entro un termine massimo di due mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate.



Entrata in vigore

Art. 10

La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2025.

Ordinanza consortile adottata dalla Delegazione consortile il 4.9.2024.

Pubblicata sul portale del Consorzio Nettezza Urbana e sull'albo presso l'officina per 30 giorni a contare dal 28.10.2024 ai sensi dell'art. 192 Legge Organica Comunale e art. 44 del relativo regolamento d'applicazione.

Entro il termine di pubblicazione è dato ricorso al Consiglio di Stato in Bellinzona contro le disposizioni in essa contenute.

PER LA DELEGAZIONE CONSORTILE

Il Presidente:

Il Segretario:

(Odis Barbara De Leoni)

(Luca Rodoni)